



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2023, n. 2

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTRICE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

COMITATO SCIENTIFICO

Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesaro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bergamo
Giondonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania – Giudice dell'ITLOS
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Messina
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFERES

Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova
Marco Benvenuti, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Federico Casolari, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna
Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Giuseppe D'Angelo, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Università di Salerno
Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona
Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla
Pietro Gargiulo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Francesca Graziani, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Elsbeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS
Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravallo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova
Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno
Luisa Marin, Marie Curie Fellow, EUI e Ricercatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria
Simone Marini, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata
Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Michele Messina, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino
Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Michele Nino, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Criseide Novi, Associato di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Leonardo Pasquali, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma
Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho
Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna



COMITATO DI REDAZIONE

Angela Festa, Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Anna Iermano, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Daniela Marrani, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Rossana Palladino (Coordinatore), Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione linguistica degli abstracts a cura di

Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno

Rivista quadrimestrale on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies"

www.fsjeurostudies.eu

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli

CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017



Indice-Sommario **2023, n. 2**

Editoriale

Alla ricerca di un *fil rouge* tra diritti (e nuovi orizzonti tematici degli stessi) nella giurisprudenza delle Corti europee e della Corte costituzionale p. 1
Angela Di Stasi

Saggi e Articoli

I principi della politica di asilo e d'immigrazione dell'Unione e il rischio di 'Fortezza Europa' p. 5
Ugo Villani

Combating Violence against Women and Domestic Violence from the Istanbul Convention to the EU Framework: The Proposal for an EU Directive p. 21
Elisabetta Bergamini

Competenze concorrenti dell'UE e degli Stati membri in materia di asilo nella giurisprudenza più recente della Corte di giustizia relativa al trattamento di cittadini irregolari di paesi terzi p. 42
Pieralberto Mengozzi

La genitorialità tra biodiritto e *regulatory competition* nello spazio giuridico europeo p. 56
Gisella Pignataro

La partecipazione dei cittadini alla riforma dell'Unione europea tra nuovi modelli partecipativi e vecchi problemi p. 93
Angela Maria Romito

Le vittime di mutilazioni genitali femminili tra riconoscimento dello *status* di rifugiato e (discutibile) giurisprudenza europea sui rimpatri p. 121
Valentina Zambrano

FOCUS

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ordinamento italiano: nuovi sviluppi sostanziali e procedurali

Il Focus contiene i testi rivisti di alcune delle relazioni tenute in occasione del Convegno internazionale organizzato presso l'Università degli Studi di Salerno (17 aprile 2023)

Introduzione p. 146
Guido Raimondi



- Il ruolo dell'Avvocatura dello Stato nella difesa dello Stato italiano nei giudizi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo p. 152
Gabriella Palmieri Sandulli
- La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo traccia nuove coordinate in tema di diritto all'informazione, tra oblio e *whistleblowing* p. 166
Raffaele Sabato
- Il nuovo istituto della c.d. revisione europea p. 173
Giovanni Diotallevi
- Il ruolo dell'avvocato nei più recenti assetti della tutela "multilivello" dei diritti umani p. 187
Anton Giulio Lana
- Commenti e Note**
- Free Movement of Lawyers between the European Union and the United Kingdom p. 195
Umberto Aleotti
- Digitalizzazione della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale e tutela dei dati personali nel diritto dell'UE: alla ricerca di una compatibilità (im)possibile p. 216
Marco Buccarella
- I contraddittori orientamenti delle Corti sul diritto all'oblio nell'ambito dello spazio europeo dei "nuovi" diritti umani p. 237
Donatella Del Vescovo



LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO TRACCIA NUOVE COORDINATE IN TEMA DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE, TRA OBLIO E *WHISTLEBLOWING*

Raffaele Sabato*

1. Mentre sono note – e oggetto di ampie riflessioni dottrinali anche italiane – le coordinate tradizionali della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (“la Corte”) circa l'applicazione dell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (“la Convenzione”) in tema di libertà di espressione, è utile un confronto serrato sulle ultime evoluzioni, quale proposto in questa sede di riflessione accademica.

2. La tecnica valutativa della Corte, basata sullo stesso testo convenzionale, è parimenti nota: si analizza, naturalisticamente e giuridicamente, l'esistenza di un'ingerenza statale nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione, valutando poi la conformità alla legge dell'ingerenza, lo scopo legittimo di quest'ultima e la sua necessità in una società democratica; soccorrono in questi ambiti, in particolare, analisi circa eventuali esigenze sociali pressanti e, ove siano state applicate sanzioni, circa la loro natura e gravità, tenendosi presente il criterio del minimo mezzo, e ricercandosi se e quale misura meno restrittiva della libertà sarebbe stata compatibile con il raggiungimento dello scopo, se meritevole. Vanno poi tenute presenti le generali considerazioni della Corte per cui la libertà di espressione è uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, nonché una delle condizioni primarie per il suo progresso. Si tratta di tutelare non solo le “informazioni” o le “idee” accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche quelle che offendono, sconvolgono o disturbano: questo è il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura senza i quali non c'è “società democratica”.

3. Si pongono poi esigenze di bilanciamento con altri diritti protetti dalla Convenzione, suscettibili di conflitto con la libertà dell'art. 10; per tutti, va menzionato il

* Giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo. Le opinioni espresse sono personali e non riferibili all'istituzione di appartenenza.

Lo scritto riprende, con alcune integrazioni, la relazione svolta in occasione del convegno “Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ordinamento italiano: nuovi sviluppi sostanziali e procedurali”, Università degli Studi di Salerno, 17 aprile 2023. Il testo è stato riveduto e aggiornato il 10.7.2023, a fronte in particolare della pubblicazione in data 4.7.2023 della sentenza di Grande Camera nel caso *Hurbain*, i riferimenti alla quale sono stati sostituiti nel testo, con le conseguenti modifiche anche di impostazione giuridica, a quelli provvisoriamente effettuati nell'esposizione orale in base alla sentenza di Camera all'epoca disponibile.

bilanciamento con la protezione della reputazione e, in generale, dei diritti degli “altri” rispetto a chi fruisca della tutela dell’art. 10.

4. In particolare, la Corte ha approfondito negli anni quale sia il giusto equilibrio tra la libertà di espressione/informazione e il diritto al rispetto della vita privata nel contesto delle pubblicazioni, specie laddove propalatrici di aspetti intimi della vita di un individuo, anche mediante fotografie e immagini di altro genere. La Corte ha forgiato all’uopo noti criteri giurisprudenziali (di cui farò ulteriore cenno in prosieguo), che includono la valutazione del contributo della propalazione a un dibattito di interesse pubblico, del grado di notorietà dell’interessato, del suo comportamento precedente, del metodo utilizzato dal propalante per ottenere le informazioni, sul contenuto delle informazioni (anche riguardo alla loro veridicità). In tale contesto la Corte ha ricordato che le eccezioni alla libertà di espressione richiedono un’interpretazione restrittiva.

5. Lo specifico esercizio della libertà di stampa, la quale conosce essa stessa i limiti, ad esempio, della tutela della reputazione o dei diritti altrui, si caratterizza per la finalità protetta di comunicare, conformemente ai “doveri” e alle “responsabilità” della “stampa” in una società democratica, informazioni e idee su tutte le questioni di interesse generale. Pertanto, la stampa deve imporsi spontaneamente delle restrizioni basate su tali doveri e responsabilità. Peraltro, oltre alla funzione della stampa di diffondere informazioni e idee su questioni di interesse generale, esiste anche il diritto del pubblico di riceverle, in assenza del quale non si configurerebbe il suo indispensabile ruolo di “cane da guardia”.

6. Ciò detto in generale, venendo più specificamente ai temi da trattarsi in questa sede, va considerato che il contenuto della libertà di stampa deve essere valutato alla luce degli sviluppi della tecnologia dell’informazione. Oggi non può più parlarsi più di “stampa” in senso stretto a mezzo di giornali e periodici su carta in quanto, oltre alle evoluzioni già tradizionali dell’informazione veicolata attraverso la radio o la televisione, l’informazione giornalistica è oggi diffusa mediante molteplici mezzi informativi via web. La diffusione di internet è, in tale quadro, un potente strumento di rafforzamento delle tecnologie informative, ma non solo. Si pongono nuove sfide (quali quelle derivanti all’esercizio della libertà informative da parte di un maggior numero di non “giornalisti”, che già prima – in minor grado – potevano esprimersi su giornali e altri media, con la conseguenza dell’emergere in misura sensibile di problematiche legate ad es. alle “fake news”) e nuove opportunità. Tra queste, il tema assegnato all’odierno dibattito concerne la maggiore disponibilità *online* di archivi giornalistici digitali. In particolare, i giornali cartacei mettono online archivi digitali sulla base di informazioni “iniziali” già pubblicate in passato, e li pongono a disposizione del pubblico, il quale doveva prima recarsi – per effettuare ricerche – presso le “emeroteche”. Quanto alle informazioni “native digitali”, ossia quelle pubblicate a prescindere da un supporto cartaceo, da testate esistenti solo online, o esistenti parallelamente a testate cartacee, la loro archiviazione e disponibilità in rete dipende – a prescindere dalla messa a disposizione da parte dei media – dallo stesso

funzionamento del web, che costituisce di per sé un archivio. In breve, qualora il fornitore di notizie non si determini alla cancellazione dopo un certo tempo, internet permette la permanenza indefinita in rete, con i soli limiti dell'occupazione delle risorse di archiviazione e quelli derivanti dal funzionamento dei motori di ricerca. Con riguardo a questi ultimi, va preso atto che, in sede di pubblicazione di un contenuto o successivamente, sia il fornitore dei contenuti sia l'utente il motore di ricerca – mediante sistemi di indicizzazione e deindicizzazione – possono istruire il motore stesso quanto ai tempi di permanenza della notizia online, nonché alle modalità e al grado di specificità con cui le ricerche (“query”) potranno avere successo nel rinvenire, più o meno facilmente, la notizia.

7. La Corte, tenuto conto che la messa a disposizione di archivi su internet contribuisce notevolmente alla conservazione e all'accessibilità delle notizie e delle informazioni, onde gli archivi digitali stessi sono una fonte preziosa per l'insegnamento e la ricerca storica, in particolare in quanto sono immediatamente accessibili al pubblico e generalmente gratuiti (si tratta, in questi casi, dei benefici della “*paperless society*” rispetto all'obsoleto accesso a biblioteche ed emeroteche di cui si faceva sopra cenno), ha affermato che trattasi di una nuova funzione della stampa, come lo è il corrispondente interesse legittimo del pubblico ad accedervi, entrambi dunque protetti dall'articolo 10 della Convenzione (sentenza *M.L. e W.W. c. Germania*, § 102). Tuttavia, gli stati godono probabilmente di un margine di manovra più ampio per trovare un equilibrio tra interessi concorrenti quando le informazioni sono archiviate e si riferiscono a eventi passati rispetto a quando si riferiscono a eventi attuali (sentenza *Times Newspapers Ltd*, § 45). È in tal senso più stringente il dovere della stampa di rispettare i principi del giornalismo responsabile verificando l'accuratezza delle informazioni pubblicate, la cui diffusione non è urgente e che sono intrinsecamente deperibili. D'altro lato, come rilevato recentemente dalla Corte (sentenza *Hurbain*, § 184, su cui darò maggiori notizie in prosieguo), affinché la stampa possa svolgere adeguatamente la sua funzione derivante dalla costituzione di archivi, deve essere in grado di creare e mantenere archivi completi, autentici, affidabili e integri. Rispetto al diritto di cancellazione che, in particolare, è riconosciuto dal diritto dell'UE e dai diritti nazionali di diversi paesi ai soggetti interessati, la Corte ha così affermato che l'integrità degli archivi della stampa digitale deve essere il principio guida di qualsiasi esame di una richiesta di cancellazione o modifica di tutto o parte di un articolo archiviato, specialmente se si tratta di un articolo legittimamente a suo tempo pubblicato.

8. In tale quadro, la Corte ha preso atto del fatto che i giudici nazionali e quelli della Corte di giustizia UE, sulla base anche delle relative legislazioni, hanno identificato un nuovo “diritto all'oblio”, che in ambito CEDU può essere ricondotto a un diritto basato sull'art. 8 della Convenzione, che tutela la “vita privata”. Si tratta di un diritto correlato all'interesse di una persona ad avere accesso, nonché ad avere un particolare controllo, anche mediante cancellazione o anonimizzazione, sulle informazioni passate (relative in

genere alle sue posizioni nella società o alla commissione di atti eventualmente illeciti o comunque riprovevoli) che influenzano la percezione attuale circa quella persona, la quale semmai ha mutato i propri atteggiamenti e convinzioni. Si tratta di profili trattati ormai in un ampio contesto di sentenze di giurisdizioni nazionali e dell'UE (si veda, per tutte, la sentenza della Corte di Giustizia UE C-131/12, [Google Spain](#)). La Corte (sentenza *Hurbain*, § 190) ha dunque individuato nell'art. 8 un diritto a una forma di autodeterminazione informativa, che consente alle persone di invocare il loro diritto alla "privacy" nei confronti dei dati che, sebbene neutrali, sono raccolti, trattati e diffusi nella comunità.

9. La sentenza di Grande Camera del 2023 nel caso *Hurbain*, recentissima, ha sviluppato diverse linee di motivazione, che non possono essere qui riprese data la loro ampiezza. La Corte è partita dalla ricognizione della propria giurisprudenza che, pur non facendo esplicito riferimento a tale nozione di "diritto all'oblio", aveva esaminato il fenomeno. Ha poi richiamato che in un solo precedente, riguardante peraltro l'Italia (sentenza [Biancardi](#)), la Corte ha esaminato questioni di deindicizzazione di un articolo pubblicato da un giornale web: il ricorrente, già *editor* di un giornale *online*, era stato condannato in sede civile per aver tenuto sul sito internet del suo giornale un articolo del 2008 relativo a una rissa in un ristorante, che forniva dettagli sul procedimento penale avviato al riguardo. La Corte ha dichiarato che non solo i motori di ricerca su internet, ma anche gli amministratori di giornali o archivi giornalistici accessibili online, come il ricorrente, potevano essere tenuti a deindicizzare i documenti. Nel caso *Biancardi* la Corte ha concluso che il ricorrente aveva subito un'ingerenza nel suo diritto di diffusione delle informazioni, garantito dalla Convenzione, ma che tale ingerenza perseguiva uno scopo legittimo, vale a dire la tutela della reputazione del ristorante, ed era necessaria. Per fare ciò, ha tenuto conto dei seguenti criteri: la durata del mantenimento online dell'articolo in questione, la natura sensibile dei dati e la gravità della sanzione imposta. La Corte ha ritenuto che la libertà di espressione del ricorrente non fosse stata quindi violata, tanto più che egli non era stato effettivamente tenuto a rimuovere l'articolo dal sito Internet, ma solo a deindicizzarlo. La domanda tesa a far valere il diritto all'oblio non costituisce quindi un diritto autonomo tutelato dalla Convenzione e, nella misura in cui rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, può riguardare solo determinate situazioni e informazioni.

10. Nel caso *Hurbain*, al contrario, sono state sottoposte alla Corte decisioni con cui i giudici belgi hanno ordinato alla parte ricorrente di rendere anonimo un articolo riferito a un remoto incidente stradale, nella sola sua versione elettronica, sul sito internet del quotidiano *Le Soir*. Secondo il ricorrente, le disposizioni giudiziarie costituivano una violazione della libertà di espressione tutelata dall'art. 10 della Convenzione. Su tali basi, la Grande Camera ha inteso verificare se tale anonimizzazione fosse fondata su motivi pertinenti e sufficienti nelle particolari circostanze del caso di specie e, in particolare, se fosse proporzionata allo scopo legittimo perseguito.

11. La Corte ha in tale contesto richiamato di aver sviluppato criteri per l'esame del giusto equilibrio tra la libertà di espressione e i diversi aspetti del diritto al rispetto della vita privata nelle cause relative alle pubblicazioni (riassunti, in particolare, nella sentenza [Couderc e Hachette Filipacchi Associés](#), §§ 90-93 e in parte ricordati in esordio di questa esposizione). Ciò posto, la Grande Camera (§§ 204 ss.) si è domandata se, tenuto conto della specificità delle caratteristiche degli archivi elettronici di una pubblicazione rispetto alla sua versione iniziale, i criteri utilizzati finora per arbitrare il conflitto tra diritti derivanti rispettivamente dagli artt. 10 e 8 della Convenzione dovessero essere adattati. Veniva in particolare in rilievo il fatto che, mentre la sentenza di Camera aveva adottato i criteri tradizionali adottati nelle cause relative alle pubblicazioni iniziali (riassunti nella sentenza [Axel Springer AG](#), §§ 89-95: contributo a un dibattito di interesse generale, la notorietà dell'interessato, l'oggetto della notizia, il comportamento precedente dell'interessato, il metodo per ottenere le informazioni e la loro veridicità, il contenuto, la forma e l'impatto della pubblicazione e la gravità della misura imposta al richiedente), la sentenza [Biancardi](#) (§§ 57-71), che riguardava una richiesta di deindicizzazione, aveva elaborato nuovi criteri nella ponderazione dei diritti in gioco: la durata del mantenimento *online* dell'articolo in questione, la natura sensibile dei dati e la gravità della sanzione irrogata.

12. In tale contesto, la Grande Camera, dal canto suo, ha condiviso la considerazione che i criteri da adottare non potessero essere quelli relativi alle pubblicazioni "iniziali". Tenuto conto della necessità di preservare l'integrità degli archivi di stampa nonché, in una certa misura, delle prassi dei giudici nazionali, la Grande Camera ha affermato che la ponderazione di questi diversi diritti di pari valore nell'esame di una domanda di modifica di contenuti giornalistici archiviati *online* debba tener conto dei seguenti criteri (che possiamo a questo punto definire come "criteri *Hurbain*", in certa misura simili a quelli "*Biancardi*", ormai recessivi): i) la natura delle informazioni archiviate; ii) il tempo trascorso dai fatti, dalla prima pubblicazione e dalla messa *online*; iii) la rilevanza al momento attuale delle informazioni; iv) la notorietà della persona che pretende di essere dimenticata e il suo comportamento dopo i fatti; v) le ripercussioni negative dovute alla permanenza delle informazioni su internet; vi) il grado di accessibilità delle informazioni negli archivi digitali e vii) l'impatto della misura sulla libertà di espressione, in particolare sulla libertà di stampa. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

13. Senza che si possa qui far riferimento agli altri, importanti aspetti trattati nella sentenza (quali l'inesistenza dell'obbligo per gli interessati di contattare il sito web di origine potendosi esercitare i diritti anche nei confronti dei motori di ricerca; le modalità operative delle misure di deindicizzazione e/o cancellazione - § 241 ss. della sentenza *Hurbain*), vale la pena solo di menzionare il fatto che la Grande Camera ha validato la scelta dei giudici belgi di ordinare l'anonimizzazione "totale" nell'archivio *online*, considerando (§ 252) che la versione originale e non anonima dell'articolo controverso

rimane disponibile in versione cartacea e che può essere consultata da qualsiasi persona interessata, adempiendo così al suo ruolo intrinseco di archivio. Mi preme rilevare, al riguardo, che tale soluzione – effettivamente forse probabilmente rientrando nel margine di apprezzamento nazionale, su cui la Corte non poteva entrare – deprime però il ruolo del diritto all'accesso all'informazione, che viene ristretto nei limiti precedenti all'avvento della “*paperless society*”. La Grande Camera, in altri termini, si “accontenta” di un equilibrio tra diritti che riporta quello dei ricercatori e degli storici alla posizione in cui si trovavano trent'anni fa, allorché dovevano “necessariamente” recarsi presso biblioteche ed emeroteche. Senza menzionare, d'altro canto, che la soluzione può valere per testate operanti contemporaneamente online e su carta, ciò che ormai non è più la norma ma l'eccezione. Si può dunque immaginare che questo approdo possa, in futuro, essere ripensato, anche a fronte delle evoluzioni della giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

14. Se gli sviluppi in tema di art. 10 della Convenzione sono notevoli in materia di c.d. “diritto all'oblio”, essi sono parimenti notevoli nel settore in cui la giurisprudenza della Corte ritiene che, pur essendo un “oblio *sui generis*” imposto da obblighi di riservatezza o addirittura di segreto (come ad es. in materia di rapporto di lavoro), la libertà di diffondere informazioni costituisce scusante per i c.d. “*whistle-blowers*” rispetto a precetti anche penalistici, qualora sussista un interesse preminente al superamento del segreto. Invero, con una sentenza parimenti del 2023 nel caso [Halet](#), la Grande Camera ha ritenuto una violazione dell'art. 10 della Convenzione in una fattispecie in cui un dipendente di una società di revisione era stato condannato penalmente per aver divulgato documenti (dichiarazioni fiscali rivelatrici di trattamenti privilegiati ottenuti dall'erario lussemburghese – caso *Luxleaks*) coperti dal segreto professionale, acquisiti mediante copia (configurante furto) su un supporto digitale dell'archivio a sua disposizione sul posto di lavoro. Come conseguenza, erano state diffuse sulla stampa dichiarazioni fiscali preparate dalla società di revisione, senza il consenso degli interessati.

15. La sanzione a carico del ricorrente, a fronte dell'assoluzione del giornalista concorrente, era stata comunque lieve, consistita nel pagamento di una ammenda penale di 1.000 euro e nel pagamento di una somma simbolica di 1 euro a titolo di risarcimento del danno subito dal datore di lavoro. Secondo la Grande Camera, tale condanna – pur basata su precedenti criteri seguiti dalla stessa Corte di Strasburgo (criteri [Guja](#)), ben applicati dai giudici lussemburghesi – è da ritenersi oggi in violazione della protezione da riconoscersi ai c.d. “*whistle-blower*”, ai sensi dell'art. 10, nel cui ambito devono bilanciarsi i doveri di lealtà, di riservatezza e di discrezione e, se del caso, l'obbligo di rispettare il dovere di segretezza previsto dalla legge, e, dall'altro, la posizione di vulnerabilità dell'informatore rispetto alle ritorsioni possibili dal datore di lavoro a fronte di divulgazioni di pubblico interesse. È opportuno sottolineare che proprio rispetto alla nozione di “pubblico interesse della notizia” la sentenza *Halet* segna un elemento evolutivo rispetto ai precedenti criteri *Guja*, in base ai quali era richiesto che l'oggetto

della rivelazione dovesse essere un illecito, e non solo un argomento di interesse pubblico. Nel caso di specie, i giudici della maggioranza della Grande Camera hanno rinvenuto l'interesse pubblico nell'importanza nazionale ed europea del dibattito riguardo le pratiche fiscali delle società multinazionali, al quale le informazioni divulgate dal ricorrente avevano dato un contributo essenziale.

16. La sentenza non ha precedenti, da tale punto di vista, se non in testi di “*soft law*” di scaturigine ONU, a fronte di legislazioni nazionali e dell'UE che continuano a ritenere scriminati i “*whistle-blowers*” solo in presenza di un contributo della divulgazione alla scoperta di illeciti. È anche da segnalare che nel caso di specie la Grande Camera avrebbe potuto innovare la propria giurisprudenza, riconoscendo il “*prospective overruling*”: è infatti dato atto dalla sentenza del fatto che i giudici lussemburghesi avevano ben applicato i criteri “*Guja*”; ciononostante, mutando la Grande Camera i criteri stessi, è stata ritenuta la violazione ora per allora.

ABSTRACT: L'intervento, dopo aver fornito il quadro generale della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di libertà di espressione, tutelata dall'art. 10 CEDU, si concentra sul diritto all'informazione e, dopo aver tracciato i profili dell'attività giornalistica dopo l'avvento di internet, espone le evoluzioni giurisprudenziali segnate dalle sentenze della Grande Camera nel caso *Hurbain*, in tema di diritto all'oblio, e nel caso *Halet*, in materia di *whistleblowing*.

KEYWORDS: libertà di espressione – informazione – internet – diritto all'oblio – whistleblowing.

THE CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS OUTLINES NEW COORDINATES ON THE RIGHT TO INFORMATION, BETWEEN THE RIGHT TO BE FORGOTTEN AND WHISTLEBLOWING

ABSTRACT: After providing the general framework of the case law of the European Court of Human Rights on freedom of expression, protected by Article 10 ECHR, the article focuses on the right to information. On the basis of an exam of the new trends in journalistic activity after the advent of the internet, the author deals with the jurisprudential developments marked by the judgments of the Grand Chamber in the *Hurbain* case, on the subject of the right to be forgotten, and in the *Halet* case, on whistleblowing.

KEYWORDS: freedom of expression – information – internet – right to be forgotten – whistleblowing.